

PROTOCOLLO N. del

Contratto di affidamento dell'incarico per attività tecnica di monitoraggio e redazione relazione conclusiva relativa al parcheggio di scambio Roviano - Area centro storico - MP 05 1026.

L'anno 2015 il giorno del mese di, nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale, sita in Roma, Viale di Villa Pamphili, 84:

a) l'Ing. Giampiero Orsini, nato a Salisano (RI) il 29/04/1956, Dirigente del Servizio 3 del Dip.to VI e Responsabile del procedimento, domiciliato per la carica in Roma, Viale di Villa Pamphili, 84, il quale stipula il presente contratto per effetto dell'art. 107 D.Lgs. n. 267 del 2000, in nome, per conto e nell'interesse della Città metropolitana di Roma Capitale - Codice Fiscale n. 80034390585;

b) l'impresa G.I.A. S.r.l. con sede legale in Largo Francesco Anzani n.19 00153 Roma, C.F. e P.IVA 07493171008, in persona del legale rappresentante Ing. Eugenio Gigli nato a Roma (RM) il 06/11/1947, d'ora innanzi indicato come contraente.

PREMESSO

CHE, con determinazione R.U. del, è stata valutata come idonea e confacente alle necessità della Città metropolitana di Roma Capitale l'offerta presentata dalla società di ingegneria G.I.A. srl ed è stato affidato alla stessa l'incarico per l'espletamento dell'attività tecnica di monitoraggio e redazione relazione conclusiva relativa al parcheggio di scambio Roviano - Area centro storico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 125, co. 11, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per un importo contrattuale di € 8.400,00 per prestazioni, oltre ad €336,00 per contributo previdenziale 4% ed €1.921,92 per IVA 22%;

CHE con la citata determinazione R.U. del, è stato assunto apposito sub-impegno per l'importo complessivo di € 10.657,92, necessario per la copertura della relativa spesa ed individuato il contraente quale soggetto beneficiario;

CHE in ottemperanza all'art. 3 della l. n. 136 del 2010, è stato assunto presso l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici apposito codice CIG

ZD8105A031, mentre il codice CUP di progetto è: F41D06000010003;
CHE al fine di assicurare la tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge, l'affidatario ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato a tale affidamento;

Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue, dichiarando, preliminarmente, che la premessa è parte integrante del presente contratto.

ART. 1

Oggetto del contratto

La Città metropolitana di Roma Capitale, come sopra rappresentata, affida al contraente l'incarico per l'espletamento dell'attività tecnica di monitoraggio e redazione relazione conclusiva relativa al parcheggio di scambio Roviano - Area centro storico.

L'incarico comprende:

- a) Lettura dei capisaldi installati con l'utilizzo di strumentazione di alta precisione con analisi comparativa dei parametri topografici rilevati in precedenza ed interpretazione delle eventuali variazioni rilevate
- b) Relazione complessiva relativa a tutti i dati di monitoraggio rilevati dalla ditta Domaco srl nell'intero appalto (inclinometri, piezometri, capisaldi rilevati da G.I.A. srl e capisaldi rilevati dalla ditta Geodes), relazionando i dati rilevati alle fasi salienti di realizzazione dell'opera ed eventualmente ai verbali di consistenza. La relazione, redatta anche in considerazione delle caratteristiche idrogeologiche dell'area e degli ulteriori dati del sottosuolo ricavati in occasione dell'installazione delle strumentazioni, dovrà fare il quadro generale della situazione relativa alle conseguenze derivate dalla costruzione dell'opera sul contesto, con specifica esplicitazione delle modalità di rilevazione e quindi dell'attendibilità o del livello di approssimazione del dato rilevato con le varie metodologie utilizzate.

ART. 2

Disciplina giuridica del contratto

Tutti i rapporti scaturenti dal presente contratto sono regolati dalle clausole qui indicate e dall'offerta presentata acquisita al prot. 154272

del 18/11/2014, che pur non essendo materialmente allegata al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 3

Ammontare del contratto

Il corrispettivo dovuto dalla Città metropolitana di Roma Capitale al contraente per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi in questa sede assunti è fissato in Euro 8.400,00 oltre oneri previdenziali e fiscali dovuti come per Legge. L'importo comprende tutte le eventuali spese.

ART. 4

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

I servizi acquisiti ai sensi del presente contratto sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Il pagamento dell'onorario avverrà in un'unica fase a compimento dell'incarico svolto. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui sopra, il Dirigente responsabile apporrà il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale emesso dal contraente.

Le spettanze a favore del contraente verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 48 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Dpr 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni", nonché in adempimento delle disposizioni di cui alla l. n. 136 del 2010 e ss.mm.ii recante il "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia di normativa antimafia".

ART. 5

Obblighi delle parti

Tutti gli obblighi generali e speciali del committente e del contraente sono contenuti in via principale nell'offerta presentata dal contraente relativamente sia alle tecniche e procedure da adottarsi sia all'offerta economica.

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

Il contraente si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o soggetto

munito di apposita procura, alla Città metropolitana di Roma Capitale copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro.

Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Città metropolitana di Roma Capitale della notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma9-bis, della citata legge 136/2010 e ss. mm. ii.

ART. 6

Tempistiche

Il professionista si impegna ad iniziare immediatamente lo svolgimento della prestazione appena firmato il presente contratto ed a concluderlo nel termine di 30 giorni.

ART. 7

Penali

E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

In conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1 per mille dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal Dirigente responsabile.

E' facoltà dell'Amministrazione, sulla base di richieste espresse e motivate dal professionista, concedere eventuali proroghe sulla data di presentazione degli

elaborati, qualora il ritardo derivi da fatti e avvenimenti non dipendenti dalla volontà del professionista incaricato.

ART. 8

Risoluzione del contratto

Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 7 del presente contratto, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il contraente ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto ope legis applicando le penali di cui all'articolo 7 del presente contratto, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 della l. n. 136 del 2010 e ss.mm.ii..

ART. 9

Recesso dal contratto

E' facoltà della Città metropolitana di Roma Capitale recedere in qualunque momento e per qualsiasi motivo dal contratto come previsto dall'articolo 1671 del C.C.. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla contraente da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, dopo aver verificato la fornitura eseguita, l'Amministrazione liquiderà alla contraente quanto dovuto.

ART. 10

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Il contraente è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove è eseguito il servizio.

Il contraente è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del contraente.

ART. 11

Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 12

Foro competente

Per qualsiasi controversia comunque dipendente dal presente contratto le parti riconoscono la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Roma.

ART. 13

Domicilio del contraente

A tutti gli effetti del presente contratto il contraente elegge domicilio nella sede indicata in premessa.

ART. 14

Tutela dei dati personali

Il titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Roma Capitale – via IV Novembre, 119/A- 00187 Roma.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio 3 Dipartimento VI, domiciliato in Roma – Viale di Villa Pamphili,84.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si precisa che:

- i dati forniti all’Amministrazione verranno trattati con o senza l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

Ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice) il contraente è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall’Amministrazione quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

Il contraente, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all’ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione.

In particolare i dati devono essere trattati ai sensi dell'art. 11 del predetto Decreto Legislativo. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196/2003.

Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna all'Amministrazione, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

ART. 15

Richiamo alle norme legislative

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, si intendono richiamate e accettate le norme e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 16

Spese di contratto e trattamento fiscale

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Lo stesso, immediatamente impegnativo per entrambe le parti all'atto della sua sottoscrizione, viene redatto in forma privata e scritto su n. 8 (*otto*) fogli.

Il Contraente

G.I.A. S.r.l.
Ing. Eugenio Gigli

La Città metropolitana di Roma Capitale

Il Dirigente Servizio 3 - Dip.to VI
Ing. Giampiero Orsini